

Accordo volontario

per l'attuazione di campagne di manutenzione e controllo degli impianti termici – di cui alla L.10/91 e D.P.R. attuativi – siti nei comuni della provincia di Padova.

TRA

- Provincia di Padova, Comune di Padova e Camera di Commercio di Padova quali Enti promotori;
- ENEA;
- I seguenti operatori economici presenti sul mercato:
 - Associazione di categoria nel campo degli impianti termici;
 - Associazioni per la tutela del consumatore.

PREMESSO CHE

- La legge 9 gennaio 1991, n. 10 “norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” all'art. 31 individua quali Enti competenti all'effettuazione dei controlli necessari a verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione le Amministrazioni Comunali per i Comuni superiori ai 40.000 abitanti e le Amministrazioni Provinciali per il restante territorio.
- Il D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99 reca norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- La L.R. del 13/4/2001, n. 11 riduce a 30.000 la soglia per l'attribuzione della competenza ai Comuni, lasciando peraltro invariata la situazione in Provincia di Padova, essendo il Comune di Padova l'unico a superare tale soglia;
- L'attivazione degli accordi volontari è stata ritenuta uno strumento appropriato dal Consiglio dei Ministri della Commissione Europea competenti in materia energetica nella seduta del 11/5/1998 e ribadita nell'ambito del Patto Generale per l'Energia e l'Ambiente del novembre 1998, come strumento di politica ambientale anche al fine di favorire e promuovere politiche di concertazione permanente tra i vari soggetti coinvolti;
- Gli stessi soggetti su indicati hanno stipulato un precedente accordo volontario in data 22/12/2004;

- Il Dlgs 19 agosto 2005 n° 192 “attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia “ e successive modifiche disciplina ai fini del contenimento dei consumi di energia l’esercizio, il controllo, la manutenzione e ispezione degli impianti termici negli edifici;
- Il Dlgs 3 aprile 2006 n° 152 che, alla parte V, detta norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni anche nell’ambito degli impianti termici civili;
- Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
- Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione può affidare con continuità, solo previo atto scritto accettato dal manutentore, le operazioni di controllo e manutenzione a soggetti, abilitati alla manutenzione in conformità al disposto della lettera c) dell’art.1 comma 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, e nel caso di impianti a gas, anche al disposto della lettera e) del medesimo articolo, fermo restando che lo stesso mantiene in maniera esclusiva la responsabilità relativa al rispetto del periodo di esercizio, all’osservanza dell’orario di funzionamento e al mantenimento delle temperature entro i limiti consentiti;
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che gli oneri dei controlli siano a carico degli utenti;
- Gli Enti Promotori intendono assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, mediante un contributo attestato con l’apposizione del “bollino verde”;

SI CONVIENE

1. Obiettivi.

Le parti, al fine del perseguimento di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di un uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, del miglioramento delle condizioni ambientali e della garanzia di sicurezza degli impianti, intendono instaurare una proficua collaborazione per:

- Uniformare e coordinare la manutenzione sugli impianti termici nel territorio, garantendo la qualità dell’intervento, le modalità e i costi della manutenzione;
- Favorire l’affidamento delle operazioni di manutenzione degli impianti termici ad imprese abilitate, che dimostrino interesse per una costante riqualificazione ed aggiornamento;
- Informare gli utilizzatori degli impianti sulla normativa di settore e sulle azioni da compiere;
- Effettuare corsi informativi e formativi per i manutentori che aderiranno singolarmente o tramite le Associazioni di Categoria al presente accordo;
- Pubblicare e aggiornare un osservatorio prezzi riferito alla manutenzione degli impianti termici tramite la collaborazione dei firmatari del presente accordo e a cura della C.C.I.A.A. di Padova;

- Verificare sul territorio l'andamento dell'accordo e le problematiche attinenti agli impianti termici, con riunioni periodiche cui far intervenire, ove ritenuto opportuno, anche ENEA, Vigili del Fuoco, ASL, ARPAV, Comuni, al fine di apportare eventualmente le adeguate variazioni ed integrazioni utili al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.

In particolare Provincia e Comune di Padova si impegnano a mantenere l'uniformità delle procedure informatiche per la gestione dei controlli sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, dei data – base degli impianti censiti sui rispettivi territori, delle modalità per il trattamento dei dati raccolti dai manutentori.

2. Prestazioni dei manutentori/installatori.

L'oggetto delle prestazioni dei manutentori/installatori è il controllo e la manutenzione dell'impianto termico così come definito dal punto 14 dell'allegato A del D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e dall'art. 282 Titolo II - Parte V del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, e la predisposizione dei relativi documenti secondo le norme tecniche vigenti, le disposizioni del costruttore e secondo le disposizione dettate dal D.P.R. 412/93, dal D.P.R. 551/99 e dal D.M. del 17/03/2003, D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e successive modifiche.

2.1 Interventi e servizi compresi:

Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto dell'accordo devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche attualmente vigenti e dai D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e successive modifiche.

Gli interventi di manutenzione oggetto del presente Accordo Volontario devono prevedere i controlli e le operazioni come indicato nei modelli F e G allegati al D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005.

2.2 Interventi e servizi non compresi:

Non sono compresi negli interventi e nei servizi: materiali, pezzi di ricambio, riparazioni eventuali rese necessarie e/o commissionate, interventi straordinari quali ad esempio:

- il lavaggio chimico;
- la messa a punto idraulica dell'impianto;
- la sostituzione di: valvole di sfiato, elettrodi usurati, guarnizioni camera di combustione, termostati e regolatori, prodotti per trattamento impianti, vasi di espansione, valvole di sicurezza, anodi di magnesio, ugelli, filtri, membrane, ecc.. ;
- lavori straordinari per difficoltà di accesso agli apparecchi, disostruzione camini, ecc...;
- trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall'intervento di manutenzione e/o riparazione (fuliggine, acidi, ecc...);

2.3 Il manutentore:

- Si assume le responsabilità per le prestazioni eseguite, impegnandosi a sottoscrivere e ad aggiornare il libretto d'impianto/centrale, per quanto di competenza e secondo quanto previsto dal D.M. 17/03/2003 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G. U. n.° 86 del 12 aprile 2003 - S.O. n.° 60 e sulla base delle operazioni previste dal D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e successive modifiche;
- Garantisce, altresì, il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, almeno relativamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del rapporto di manutenzione e controllo;
- Gli interventi di controllo e manutenzione dovranno essere attestati nei rapporti di F o G rispettivamente per gli impianti di potenza superiore od uguale ai 35 kW o inferiore ai 35 kW, sottoscritto dal manutentore e dall'utente ed inviato agli Enti controllori entro 30 giorni dalla data riportata sul rapporto di controllo;
- Il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere compilato in modo leggibile e corretto in tutte le sue parti, indicando anche il numero utenza gas e l'Ente distributore di combustibile, corredato di timbro e firma leggibile dell'operatore che ha eseguito la manutenzione;
- Copia del modulo dovrà essere consegnata all'utente (ed integrerà il libretto d'impianto/centrale), una copia resterà al manutentore ed una terza sarà inviata, dal manutentore, all'Ente responsabile dei controlli. Quest'ultima dovrà essere trasmessa anche in via telematica su software predisposto dall'Ente;
- Il manutentore, al momento della prima uscita presso un impianto, verifica la conformità dell'impianto stesso alla disciplina di legge e tecnica vigente, in particolare alla legge 1083/71 e legge 46/90, e si accerta dell'esistenza del libretto dell'impianto, predisponendolo qualora non esistesse. Il manutentore trasmette all'Ente di controllo le schede identificative degli impianti;
- Il manutentore si impegna a distribuire agli utenti copia del materiale esplicativo predisposto dall'Ente di controllo;
- Il manutentore si impegna a segnalare all'Ente le non conformità rilevate, secondo le corrette indicazioni riportate negli allegati stessi e trasmettere i modelli con nota apposita di segnalazione che evidenzia eventuale grave pericolosità dell'impianto per persone, animali o cose;
- Il manutentore si procura, preventivamente allo svolgimento dei controlli, i bollini verdi da apporre sulle tre copie dei modelli F o G, facendone richiesta all'Ente di controllo a fronte del pagamento previsto, fissato con Delibera dell'Ente competente, per ogni triplice copia. Il versamento dovrà essere effettuato su ccp fornito dall'Ente stesso e dovrà avvenire prima del ritiro dei bollini; l'attestazione del pagamento dovrà avvenire tramite presentazione dell'originale della ricevuta del versamento. I versamenti potranno essere effettuati dall'Associazione di Categoria, per conto degli associati che hanno sottoscritto l'accordo, oppure dai singoli manutentori che hanno chiesto di aderire all'accordo;

- Detti soggetti qualora assumano il ruolo di “terzo responsabile” sono obbligati a comunicare all’Ente locale competente la nomina e/o revoca di terzo responsabile;
- Il manutentore – qui inteso come legale rappresentante della ditta – deve obbligatoriamente far partecipare ai corsi e ai test previsti dal presente accordo, tutto il personale che verrà adibito alle operazioni di cui al presente accordo presso l’utente finale.

3. Periodicità dei controlli e manutenzione degli impianti termici.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:

- conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione, rese disponibili dall’impresa installatrice o, per gli impianti esistenti conformemente alle analoghe istruzioni disponibili a corredo dell’impianto;
- in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista delle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli di cui agli allegati F e G al presente documento, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:

- a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
- c) per gli impianti termici con generatori di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo per il risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni diverse dichiarate in forma scritta su idoneo manuale d’uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell’impianto o dal costruttore dei componenti.

Anche per gli impianti di nuova installazione, di qualsiasi potenza, è necessario che il manutentore provveda:

- alla messa in funzione dell’impianto ed al collaudo dell’impianto;

- alla prova di combustione;
- alla compilazione del modello F o G;
- all'invio agli Enti Controllori di copia del modello suddetto con relativo bollino e copia della scheda identificativa dell'impianto.

4. Validità e durata.

Il presente accordo ha validità per tutti gli impianti termici situati sul territorio provinciale.

La decorrenza dell'accordo è immediata ad adesione avvenuta per gli organismi rappresentativi, e dall'inserimento nelle "liste degli aderenti" per i singoli manutentori.

Il presente accordo ha validità biennale dal momento della sottoscrizione fra le parti e sarà tacitamente rinnovato.

5. Obblighi degli Enti controllori.

Gli Enti controllori sono tenuti a provvedere all'informazione, alla sensibilizzazione ed all'assistenza all'utenza.

Inoltre gli Enti controllori hanno l'obbligo di provvedere con cadenza periodica ad accertare con le necessarie ispezioni l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Per gli impianti termici i controlli si intendono effettuati qualora i manutentori trasmettano, secondo le modalità stabilite, la dichiarazione dello stato di efficienza dell'impianto termico, redatto secondo i modelli F o G.

Gli Enti controllori si impegnano a:

- rendere accessibile in via telematica e gratuitamente ai manutentori che aderiscono all'accordo un programma informatico standard per l'acquisizione dei dati relativi all'invio delle schede identificative degli impianti e dei rapporti F e G;
- Illustrare a tutti i manutentori firmatari il programma informatico predisposto;
- Fornire username e password personali ai manutentori aderenti al presente accordo volontario;
- collaborare all'aggiornamento tecnico-normativo dei manutentori mediante appositi corsi annuali di formazione predisposti dalla C.C.I.A.A. di PADOVA, in collaborazione con l'ENEA e le Associazioni di Categoria firmatarie del presente accordo;
- redigere delle "liste degli aderenti" da segnalare e mettere a disposizione degli utenti, dove verranno inseriti quei manutentori che sottoscriveranno il presente accordo e che parteciperanno ai corsi sopraesposti;
- ad escludere dalle "liste degli aderenti" i manutentori che compiano inadempienze sostanziali, dandone immediata informativa all'Associazione di appartenenza nonché alla Camera di Commercio come previsto dalla legge 46/90 e relativo regolamento attuativo;
- convocare periodicamente un tavolo tecnico al fine di discutere le problematiche riscontrate in sede di applicazione del presente accordo e i dati statistici derivati dalle verifiche effettuate.

6. *Obblighi delle Associazioni Artigiane e di Categoria, della Camera di Commercio e dell'ENEA.*

6.1 Obblighi delle Associazioni Artigiane e di Categoria.

Le Associazioni si impegnano:

- a rendere noto ai propri associati il presente accordo;
- a garantire il possesso, da parte dei loro iscritti, dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di manutenzione degli impianti termici
- a raccogliere le adesioni all'accordo stesso dei propri iscritti e a trasmetterle, informaticamente su modello predisposto, alla Provincia di Padova per la pubblicizzazione;
- ad esigere l'autocertificazione da parte del manutentore aderente all'accordo relativa al tipo di strumenti utilizzati nella sua azienda con allegata copia della ricevuta sullo stato di manutenzione rilasciata dall'Ente che ha fatto i controlli sulla strumentazione;
- a sanzionare, secondo proprio statuto, le ditte che con il loro comportamento violassero i contenuti del presente accordo;
- a collaborare con la C.C.I.A.A. per la realizzazione dei corsi di formazione degli iscritti all'accordo;

6.2 Obblighi della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio si impegna:

- a verificare che gli aderenti all'accordo siano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge 46/90;
- a verificare che gli aderenti all'accordo siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti per la manutenzione degli impianti termici;
- ad attuare le azioni necessarie per risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere tra imprese e utenti/clienti
- a predisporre, in collaborazione con l'ENEA, le Associazioni di Categoria firmatarie del presente Accordo e gli Enti controllori l'aggiornamento tecnico-normativo dei manutentori mediante appositi corsi di formazione;
- a convocare, a fornire gli spazi necessari nonché a verbalizzare le necessarie riunioni che si riterrà utile svolgere.

6.3 Obblighi dell'ENEA.

L'ENEA si impegna:

- a verificare periodicamente la professionalità di tutti i soggetti aderenti all'accordo tramite un test da far eseguire secondo le modalità che l'ENEA stesso riterrà più opportune;

- a collaborare con la C.C.I.A.A. per la realizzazione dei corsi di formazione degli iscritti all'accordo;
- a fornire il materiale di supporto tecnico-divulgativo;
- a partecipare ai tavoli tecnici che verranno convocati secondo necessità ed a relazionare ad eventuali convegni sulla materia de quibus;

7. Liste degli aderenti ed estensione dell'accordo.

Gli Enti controllori formeranno una "Lista degli aderenti" contenente un elenco delle imprese, degli installatori e manutentori firmatari in modo volontario all'iniziativa con nomi e indirizzi di tali soggetti al fine di valorizzare quelle aziende che intendono accettare tale accordo e favorire con continuità il processo di attestazione di avvenuto controllo degli impianti con applicazione del bollino.

Nell'elenco potranno essere inseriti, oltre agli iscritti alle Associazioni di Categoria aderenti, anche i soggetti, non iscritti ad esse, abilitati all'esercizio delle attività oggetto dell'accordo purché accettino comunque di aderire alla presente iniziativa.

Tale registro verrà reso pubblico e costantemente aggiornato.

Gli aderenti si impegnano a comunicare agli Enti Promotori eventuali variazioni/modifiche della propria posizione aziendale comunicata alla C.C.I.A.A..

Per essere inseriti nell'elenco i soggetti interessati dovranno presentare agli Enti competenti formale istanza attestante il possesso dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 della Legge 46/90 suffragati da certificati camerati, riscontrabili nella banca dati camerale.

I soggetti aderenti all'accordo dovranno essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, per persona, per danni a terzi, nonché RCO-di ugual massimale minimo nei confronti dei propri dipendenti o prestatori d'opera.

8. Cause di esclusione automatica dalle Liste degli aderenti.

Sono escluse automaticamente dalla lista aderenti le ditte che:

- dimostrano imperizia nella esecuzione della manutenzione e/o compilazione dei modelli F e G e del libretto d'impianto;
- non inviano i modelli F e G e le schede identificative dell'impianto all'Ente competente ai controlli per conto degli utenti che hanno aderito all'autodichiarazione;
- riscuotono ingiustificatamente somme superiori a quanto indicato nel presente accordo;
- non partecipano ai corsi di formazione previsti dal presente accordo

9. Obblighi delle Associazioni di Consumatori.

Le Associazioni dei Consumatori che sottoscriveranno il presente accordo volontario:

- si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione delle clausole, segnalando qualsiasi eventuale forma di distorsione all'Ente preposto al controllo a tutela dei diritti dei consumatori;
- si adoperano a raccogliere ogni elemento utile ai fini dell'eventuale revisione biennale dell'accordo, con particolare riguardo alle tariffe;
- si impegnano a rendere noto ai propri associati il presente accordo, anche distribuendo il materiale informativo predisposto dall'Ente di controllo.

Tariffe concordate per la prima fase di avvio dell'accordo in attesa del prezzario a cura della C.C.I.A.A.,

NOTA

In relazione ai prezzi indicati dall'Associazioni di Categoria si evidenzia la necessità di contenere per gli impianti alimentati a gas inferiori ai 35 kW, a condensazione e non, un incremento dei prezzi del 10% relativi al precedente accordo.

10. Controversie.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra imprese e utenti/clienti dovranno essere risolte attraverso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Padova.

11. Privacy.

I sottoscrittori dichiarano di essere stati informati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Settore Ambiente – Servizio Ecologia, Responsabile del trattamento dei dati, con sede in Piazza Bardella, 2 – 35100 Padova, che i dati di natura obbligatoria, forniti all'atto della firma dell'accordo volontario, saranno trattati dalla Provincia per la formazione di apposito elenco, che verrà pubblicizzato anche a mezzo stampa e sulla rete Internet al fine di agevolare gli utenti nell'individuazione delle imprese abilitate al controllo che hanno aderito al presente accordo volontario.

Per la Provincia si intende che gli obblighi derivanti dal presente accordo verranno assolti da Padova Attiva s.r.l. come previsto dal contratto di servizio approvato con D.G.P. n. di Reg. 830 del 27/12/2006.

Per la Provincia di Padova

Per il Comune di Padova

Per la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Padova

Per ASSISTAL
Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
– Sezione delle Tre Venezie

Per CNA
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa – Padova

Per UPA
Unione Provinciale Artigiani – Padova

Per ADICONSUM

Per ADOC

Per ADUSBEP

Per FEDERCONSUMATORI

Per LEGA CONSUMATORI

Per ENEA

Padova, lì